

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE			
•	DI MILANO		SEZIONE 21
riunita con l'intervento dei Signori:			
	DAVIGO	PIERCAMILLO	Presidente e Relatore
	ASTEGIANO	GIANCARLO	Giudice
	CONCONI	LUCIANO	Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA			
- sul ricorso n. 1288/2017 depositato il 10/03/2017			
- avverso PROVV.SOSP RIMB n° PROT. 2016/191399/G.C. IVA-CRED.IMP. 2011 contro: DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO			
proposto dal ricorrente:			
difeso da:			

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 1288/2017

UDIENZA DEL

12/06/2017 ore 09:30

PRONUNCIATA IL:

12/6/1
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

20/6/1
II/Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con il ricorso sopra indicato S.p.A. impugnava il provvedimento di sospensione del rimborso I.V.A. per l'anno 2011 per €41.452.884,76, in ragione di altre pendenze tributarie.

Deduceva la ricorrente che si trattava della reiterazione di fermo amministrativo già sospeso con provvedimento presidenziale, che il credito di imposta era strutturale, che il contenzioso pendente con l'Agenzia delle Entrate era compensato da altri crediti, che vi era disponibilità della ricorrente a prestare fideiussione e lamentava:

- 1. mancanza di preventivo contraddittorio endoprocedimentale:
- 2. mancanza di motivazione sul fumus boni iuris e sulle esigenze cautelari;
- 3. inapplicabilità del fermo amministrativo;
- 4. violazione del principio della neutralità dell'imposta, della proporzionalità e dell'adeguatezza;
- 5. insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.

Chiedeva la sospensione del provvedimento ed eventuale proposizione della pregiudiziale comunitaria, la corresponsione degli interessi ed in via subordinata la riduzione della somma di cui è stata sospesa l'erogazione, con vittoria di spese.

Il Presidente della Commissione con proprio decreto in data 16.3.2017 sospendeva l'atto impugnato fino a decisione della Commissione sull'istanza di sospensione.

Con memoria pervenuta il 30.3.2017 la ricorrente ha sviluppato argomentazioni a sostegno della sussistenza dell'apparente fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave ed irreparabile.

Con ulteriore memoria parte ricorrente sviluppava ulteriormente i motivi dedotti a sostegno del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il provvedimento di sospensione del pagamento previsto dall'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, è espressione del potere di autotutela della P.A. a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dell'altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l'amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti del suo creditore, ed ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive). Ne consegue l'applicabilità della norma anche ai rimborsi dell'I.V.A., fino al sopraggiungere dell'eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall'erario. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7320 del 28/03/2014 Rv. 630172 - 01).

Peraltro, contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, i provvedimenti cautelari vanno valutati con riferimento alla materia alla quale si riferiscono, che nella specie è l'I.V.A.

In tal senso si è espressa la Corte Suprema di cassazione a Sezioni Unite, affermando che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla

suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità. (Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 (Rv. 632586 - 01).

Poiché nel caso in esame si versa in ipotesi di I.V.A. doveva essere attivato contraddittorio endoprocedimentale.

Ne consegue la nullità del provvedimento impugnato e nella decisione sono assorbite le ulteriori doglianze.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia.

DISPOSITIVO

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. Condanna la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia alla rifusione delle spese a favore della ricorrente liquidate in euro 20.000,00, oltre rimborso forfettario spese al 15% C.P.A. e I.V.A.

Milano 12.6.2017.

Il Presidente Estensore